



REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI TAVAGNACCO

**Piano comunale di settore per la
localizzazione degli impianti di telefonia
mobile ai sensi della L.R. 28/2004.**

**Ufficio Tecnico
Urbanistica ed
Edilizia Privata**

Progettazione
Arch. Claudio BARBINI

Collaborazione
Arch. Michele GUCCIARDI

Feletto Umberto, gennaio '06

***RELAZIONE
GENERALE***

01

COMUNE DI TAVAGNACCO

PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELLA L.R. 28/2004.

INDICE

INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
PREMESSA.....	5
ASPETTI URBANISTICI	5
ASPETTI PAESAGGISTICI	5
STATTO DI FATTO.....	6
LEGGE REGIONALE 22/02/2000, N. 002	7
FINALITA' DEL PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (PLITM) .	7
OBIETTIVI DEL PIANO E LINEE GUIDA.....	7
IL PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (PLITM).....	7
LA CARTOGRAFIA	8
LOCALIZZAZIONI INCOMPATIBILI.....	8
LE NORME DI ATTUAZIONE E LE PROCEDURE ATTUATIVE DEL PIANO.....	8
AMBITI PER LA LOCALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI.....	9
LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEGLI IMPIANTI.....	9
CONCLUSIONI.....	9
IL RAPPORTO CON IL PRGC	10

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La normativa nazionale

La normativa nazionale è stata rivista con l'introduzione legge n. 36 del 2001 "*Legge quadro sulla protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*".

Il preesistente quadro normativo comprendeva norme specifiche sia per le basse frequenze che per le radiofrequenze.

- Basse frequenze (ELF): Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 "*Limiti di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi nell'ambiente esterno*"; e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1995 "*Norme tecniche procedurali di attuazione del DPCM 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti*".
- Radiofrequenze (RF): Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana*". Tale Decreto fissa i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi.

Legge 22 febbraio 2001, n.36

"Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"

Le finalità della legge quadro sono tre e precisamente: la tutela della salute, l'applicazione del principio di precauzione e la tutela dell'ambiente.

In generale il sistema di protezione dagli effetti delle esposizioni agli inquinanti ambientali distingue tra:

- effetti acuti (o di breve periodo), basati su una soglia, per cui si fissano limiti di esposizione che garantiscono - con margini cautelativi - la non insorgenza di tali effetti;
- effetti cronici (o di lungo periodo), privi di soglia e di natura probabilistica (all'aumentare dell'esposizione aumenta non l'entità ma la probabilità del danno), per cui si fissano livelli operativi di riferimento per prevenire o limitare il possibile danno complessivo.

E' importante dunque distinguere il significato dei termini utilizzati nelle leggi. Per quanto riguarda i limiti di esposizione, la normativa intende assicurare la protezione della salute della popolazione, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, per cui si prevede la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici che non devono essere mai superati in alcuna condizione di esposizione, sia dei lavoratori che della popolazione.

Si tratta di limiti che tutelano dai possibili effetti acuti dell'elettrosmog sulla salute, che devono essere omogenei su tutto il territorio nazionale e che quindi sono di esclusiva competenza dello Stato. Il mancato rispetto dei limiti di esposizione è oggetto di provvedimenti urgenti da parte delle autorità sanitarie.

Per quanto attiene, invece, il valore di attenzione, la legge ha l'obiettivo di attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione, previsto dal trattato di Maastricht che ha istituito l'Unione Europea. Il principio di precauzione indica la necessità di adottare misure relative ad un rischio potenziale, ancorché non accertato, per la salute, senza attendere i risultati della ricerca scientifica. A questo approccio corrispondono i valori di attenzione, più restrittivi di quelli di esposizione, che non devono essere superati nelle case, nelle scuole, negli uffici e in tutti i luoghi adibiti a permanenze prolungate delle persone. Questi limiti, di competenza dello Stato, sono preposti alla prevenzione degli effetti a lungo termine dell'inquinamento elettromagnetico. Relativamente, infine, agli obiettivi di qualità, il disegno di legge si prefigge anche la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la promozione delle azioni di risanamento per minimizzare il più possibile, nel tempo, il rischio dovuto ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, utilizzando le migliori tecnologie disponibili. Per questo sono previsti obiettivi di qualità, che comprendono:

- valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico per le emissioni degli impianti, fissati dallo Stato in modo che siano omogenei su tutto il territorio nazionale. Sono più restrittivi dei valori di esposizione e dei valori di attenzione, ma rappresentano un obiettivo da raggiungere nel tempo per il risanamento degli impianti radiotelevisivi, delle antenne e degli elettrodotti;
- criteri di localizzazione e standard urbanistici di antenne ed elettrodotti e prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, disciplinati dalle Regioni.

L'art. 2 della legge chiarisce che l'ambito di applicazione riguarda tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia (tenendo conto delle particolari esigenze di servizio) che possono comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

In sostanza, tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche di uso quotidiano, nonché gli elettrodotti, gli impianti radioelettrici, quelli per la telefonia mobile, la radiodiffusione e l'emittenza televisiva.

Allo Stato spetta esercitare le funzioni relative:

- alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, esclusa la parte relativa ai criteri di localizzazione degli impianti (l'urbanistica è competenza delle Regioni). I limiti relativi ai valori di campo, suddivisi in tre livelli, saranno uguali per tutto il territorio nazionale. Ciò permetterà di avere un quadro normativo chiaro e omogeneo, con evidenti vantaggi sia per gli operatori del settore sia per i cittadini utenti e di evitare la legislazione "a macchia di leopardo".
- alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica e al coordinamento della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione dei dati;
- all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi e delle zone territoriali interessate;
- alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento;
- all'individuazione delle tecniche di misurazione di rilevamento dell'elettrosmog;
- alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti e di impianti, fissi per emittenza radiotelevisiva e di telefonia mobile per promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio.

L'articolo 8 mette ordine nella fitta legislazione regionale in materia di elettrosmog. Le Regioni dovranno adeguare la normativa già esistente e/o conformare quella futura ai limiti di esposizione e di attenzione e agli obiettivi di qualità fissati dallo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata (e quindi con l'assenso delle stesse Regioni). Inoltre le Regioni devono esercitare le funzioni relative all'individuazione della scelta fra gli altri dei siti per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione ed alle modalità di rilascio delle autorizzazioni.

Come detto in precedenza, altro onere relativo alle Regioni è l'adozione, su proposta dei gestori, di un piano di risanamento, al fine di adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme nazionali. Il piano può anche prevedere, se necessario, la localizzazione degli impianti.

La legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28

"Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile"

Il 15 dicembre 2004, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia veniva pubblicata la Legge regionale n. 28/2004, *"Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile"*.

Tale provvedimento, in armonia con i principi espressi dalla Legge quadro, che attribuiva alle regioni le competenze relative alla definizione dei criteri localizzativi e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione dei nuovi impianti, comprende, tra le proprie finalità, quelle di assicurare:

- il diritto della popolazione alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
- un ordinato sviluppo ed una corretta localizzazione, sul territorio regionale, degli impianti;
- la garanzia, per gli utenti, di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio della regione.

Per attuare tali finalità, la legge individua nel Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti lo strumento necessario.

Si tratta di uno strumento innovativo, che consta di una serie di elaborati tecnici e normativi che impegnano competenze diverse, che vanno dalla pianificazione urbana e territoriale alle misure dei campi elettromagnetici generati dagli impianti, all'applicazione di modelli predittivi per la stima dei campi stessi.

Tale piano di settore si propone di affrontare le problematiche legate al rapporto fra il sistema infrastrutturale e il territorio e tra il sistema e le comunità d'individui che abitano il territorio stesso. Per poter fare questo, è necessario un atto di pianificazione che consideri i molti aspetti di queste complesse problematiche.

C'è, infatti, da un lato l'irrinunciabile diritto dei cittadini alla tutela della salute e sebbene non vi siano, a tutt'oggi, evidenze scientifiche che confermino la nocività dei campi elettromagnetici generati dagli impianti di radiodiffusione è impossibile non tenere conto dei principi di cautela più volte richiamati sia in ambito comunitario che nazionale. E quindi necessario, in primo luogo, che i nuovi impianti si conformino ai limiti di emissione indicati dalla normativa nazionale che è più restrittiva di quella comunitaria. La conformità dei nuovi impianti viene oggi verificata a priori, con una simulazione dei livelli di campo generati dal nuovo impianto. A ciò esplicitamente richiama l'art. 5 della Legge regionale, dove per gli impianti fissi per telefonia mobile viene prevista

l'acquisizione dei pareri vincolanti dell'ARPA e dell'ASS, le quali si esprimono sulla base di una documentazione tecnica, da allegare all'istanza di autorizzazione, che comprende una stima del campo elettromagnetico generato dal nuovo impianto ottenuta mediante un algoritmo di calcolo.

Un altro aspetto che afferisce al rapporto tra la comunità-territorio ed il sistema infrastrutturale è quello del disturbo estetico, dato l'effetto spesso deturpante che gli impianti hanno sul paesaggio. Al fine di minimizzare i fattori d'interferenza visiva la legge richiama tra le azioni da intraprendere la programmazione di una serie di azioni di mitigazione estetica e riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione degli impianti. Altro aspetto delicato e controverso è quello del rapporto tra sviluppo tecnologico ed ambiente, cioè quello che viene comunemente indicato come sviluppo sostenibile.

In generale, l'analisi dei processi di sviluppo urbano e territoriale mette spesso in mostra aspetti critici e problematici significativi quali, ad esempio, la scarsa qualità dell'ambiente in termini sia di tutela delle risorse naturali sia della sicurezza e salute dei cittadini. Va maturando un'estesa richiesta di una qualità urbana unita a garanzie adeguate della sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte di pianificazione a cui è possibile rispondere solo attraverso un'integrazione ed un coordinamento maggiore tra le leggi di settore e la pianificazione.

L'adozione di un Piano come quello descritto nel Regolamento di attuazione della Legge Regionale non può non produrre, sul sistema insediativo e su quello ambientale, impatti diversi da cui è impossibile prescindere in sede di scelte inerenti il governo del territorio. Devono, in altre parole, essere necessario oggetto di valutazione tutti i fattori funzionali che possono, potenzialmente, determinare effetti sul sistema ambientale e sul sistema antropico, tenuto conto del grado di sensibilità e vulnerabilità del territorio.

PREMESSA

Gli obiettivi che questo piano si prefigge, sono finalizzati al conseguimento di un equilibrio tra i vari tipi di esigenze presenti sul territorio comunale, tra cui, anche quella, non meno importante, costituita dalla modifica del paesaggio, non solo extra-urbano.

Quest'ultimo aspetto ha costituito la priorità cui il Piano ha inteso dare una risposta concreta, infatti l'amministrazione ha posto quali indirizzi fondamentali cui il progetto deve tendere:

1. l'identificazione di siti pubblici idonei al posizionamento delle stazioni radiobase;
2. consentire e privilegiare al massimo gli interventi in "cositing" al fine, se non di evitare, di limitare al massimo la diffusione dei siti mono gestore.

Infatti, da un lato risulta indispensabile "pianificare" l'operatività del servizio pubblico, costituito da infrastrutture in continuo progredire, in un'ottica di sviluppo compatibile e dall'altro garantire una congrua salvaguardia ambientale.

ASPETTI URBANISTICI

Il presente piano di settore, deve disciplinare un'attività specifica, dotata di una sua propria autonomia funzionale, prevedendo, di fatto, una zonizzazione propria, diversa ed indipendente da quella del PRG, anche se da quest'ultimo trae in qualche modo origine.

Il presente Piano, nella sua specificità, deve indicare le emergenze puntuali e darne una coerente risoluzione.

Tali "emergenze" puntuali, che sono, di fatto, costituite dalle antenne presenti nel sistema territoriale del Comune di Tavagnacco, sia collocate su appositi sostegni, posizionati a terra o sulla sommità di strutture.

Detti impianti devono essere posizionati in contesti "aperti", per consentire una diffusione lineare del segnale. In apposita tavola di Piano sono state opportunamente visualizzate quelle stazioni radio-base (SRB) esistenti, rilevando che tali impianti sono stati collocati in zone del PRGC con destinazione d'uso non residenziale.

ASPETTI PAESAGGISTICI

L'aspetto paesaggistico, connesso con il posizionamento degli impianti stazioni radio base (SRB), deve considerare la "visibilità" di dette strutture, sia per l'altezza posseduta sia per le esigenze connesse con il loro posizionamento, al fine di costituire una "rete" efficiente.

L'aspetto "architettonico-estetico" degli impianti, deve prendere in considerazione che, nelle zone edificate, influisce in modo sensibile sulla valutazione qualitativa degli spazi interessati dagli stessi.

COMUNE DI TAVAGNACCO

PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELLA L.R. 28/2004.

Per quanto sopra detto, risulta indispensabile dare una descrizione, seppur sommaria, del territorio comunale che si sviluppa pressochè in “piano”, ad esclusione dell’altura morenica, ai cui piedi si sviluppa la frazione di Tavagnacco.

Lungo il confine comunale EST, si sviluppa il percorso del fiume Cormor con le sue sponde a gradoni.

A sud di Tavagnacco si colloca la frazione di Branco, ancora più a sud Feletto U. e poi Colugna, posta direttamente a confine con il Comune di Udine e più precisamente con la frazione dei Rizzi, con la quale non sussiste, di fatto, soluzione di continuità.

Nel quadrante EST, poste da nord a sud, si trovano le frazioni di Adegliacco, Cavalicco, Molin nuovo, anche in quest’ultimo caso, posto in continuità con l’edificato dell’analogo frazione del Comune di Udine.

Più a EST si estende la campagna, sino a giungere a Via Barigliaria, costituente, nella parte nord, confine con il Comune di Reana ed in quella a sud con il Comune di Udine.

Da NORD a SUD il territorio comunale è attraversato dall’ ex SS 13 che costituisce a tutti gli effetti una dividente netta tra la parte ovest ed est del Comune.

Altro elemento “forte” è costituito, sul lato ovest e nord, dall’autostrada e dalla SS 13.

Complessivamente il territorio risulta essere fortemente antropizzato ed ha subito radicali trasformazioni negli ultimi vent’anni.

Convivono, all’interno di questo insieme “complesso” varie realtà particolari :

- i nuclei abitati “originari” , costituiti da fabbricati di tipologia rurale e spontanea opportunamente regolamentati da piani attuativi particolareggiati, proprio per preservarne le caratteristiche peculiari, pur consentendo un riuso residenziale esteso anche a volumetrie originariamente non residenziali.
- Le zone agricole
- Le zone produttivo-commerciali
- Le zone di espansione edilizia, di recente costituzione.
- Gli ambiti soggetti a tutela ambientale costituiti dal Cormor, dal rio Tresemane e dalla roggia di Udine.

Da quanto sopra descritto, risulta pertanto evidente la necessità di tutelare la percezione complessiva del territorio comunale, sia per chi giunge dall’esterno per fruire dei “servizi” che vi si trovano, sia per chi ci vive.

Le antenne SRB non sono numerose, e la loro collocazione non costituisce, al momento, un elemento di contrasto evidente con l’intorno edificato o non, in ogni caso si ritiene che la percezione delle antenne costituisca un aspetto importante e necessiti di una particolare attenzione per giungere ad individuare un giusto equilibrio per quanto concerne gli aspetti “paesaggistici”.

Risulta determinante, per tanto, individuare il rapporto corretto, intercorrente tra il paesaggio “costruito”, determinato dagli aspetti qualitativi posseduti dagli oggetti che vi si introducono, ed il “paesaggio” così come viene percepito visivamente.

Per quanto detto, risulta importante estendere i concetti sopra enunciati anche ad altre “classi” di paesaggio presenti nel territorio comunale, prevedendo tutti gli accorgimenti necessari a ridurre il più possibile l’impatto dell’infrastruttura costituita dalla SRB, utilizzando tecniche di mimetizzazione, ove possibili, ovvero, negli altri casi, prevedendo una “valorizzazione” della stessa infrastruttura.

STATO DI FATTO

Lo stato di fatto costituito dalle SRB, presenti sul territorio comunale, é fornito dal catasto dell’ARPA risultando, pertanto, compatibili con i limiti di campo elettromagnetico consentiti.

Il catasto dell’ARPA (costituito ai sensi della LR 2/2000) censisce 5 siti.

Quasi tutte le SRB sono mono-gestite; soltanto 1 risulta essere utilizzato in “co-siting”.

La sintesi dei dati estrapolabili dal catasto ARPA si può così riassumere:

ID Sito	Realizzazione	Gestore	Indirizzo
367	Da realizzare - attivo	OMNITEL PRONTO ITALIA	Via Vittorio Veneto – Torre Acquedotto
368	Realizzato	OMNITEL PRONTO ITALIA	Via Galilei
369	Da realizzare	TELECOM ITALIA MOBILE	Via Palladio (C/O VIDONI) s.n.c.
370	Realizzato	BLU	Via Rizzi
2855	Da realizzare	H3G ITALIA	Autostrada A23
2882	Da realizzare	WIND	Autostrada A23

LEGGE REGIONALE 22/02/2000, N. 002

Costituente disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).

Art. 4 Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti, comma 17 - Al fine di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nell'ambiente e le condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, viene istituito il **catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici** per telecomunicazioni e radiotelevisivi con potenza media fornita al sistema irradiante superiore ai 5 watt. La realizzazione e le modalità di gestione sono affidate all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) secondo i principi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale.

FINALITA' DEL PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (PLITM)

La LR 28/04 impone ai Comuni, di predisporre un Piano urbanistico di settore che definisca la localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile³.

Le analisi predisposte per il presente Piano evidenziano, nel territorio comunale :

- la presenza di 5 impianti fissi, per molti;
- il fabbisogno, evidenziato dai programmi e dalle indicazioni fornite dai gestori, di installare nuovi punti di trasmissione.

Il presente Piano affronta le molteplici problematiche sotto l'aspetto urbanistico al fine di costituire un elemento di effettiva condivisione delle scelte sia per i cittadini che per i gestori, curando gli aspetti paesaggistici, ma anche consentendo il completamento e l'ottimizzazione delle reti visto che ciascun gestore ha "diritto" di poter fornire il servizio pubblico costituito dalla telefonia mobile.

Con il presente Piano si è inteso individuare soluzioni che possano costituire un punto di equilibrio tra i vari interessi in gioco al fine di consentire uno sviluppo territoriale quanto più armonico possibile.

OBIETTIVI DEL PIANO E LINEE GUIDA

Il Piano ha come finalità principale, quella di rendere compatibile l'infrastruttura per il servizio della telefonia mobile con il territorio, dal punto di vista urbanistico ed architettonico.

Il Piano definisce i criteri da osservarsi per la localizzazione e costruzione delle SRB, in riferimento agli obiettivi di tutela della salute pubblica e di equilibrio dell'assetto urbano, garantendo l'erogazione del servizio agli utenti, ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente all'ARPA, per la gestione degli aspetti collegati al controllo dei campi elettromagnetici, all'ASS per tutti gli altri aspetti legati alla salute e all'igiene pubblica, in tal senso e conformemente al dettato normativo, il PLITM definisce gli aspetti collegati alla tutela della salute "pubblica", identificando i siti incompatibili secondo quanto disposto dall'art.8 della LR28/04.

In tal senso si rimanda all'elenco puntuale dei siti incompatibili.

L'inquadramento urbanistico e la tutela del paesaggio da parte del PLITM si estrinseca attraverso una razionalizzazione dei così detti siti compatibili, per minimizzare l'impatto delle infrastrutture sul territorio, privilegiando la concentrazione delle SRB di vari gestori, valutando le mitigazioni paesaggistiche, proponendo forme di mimetizzazione o di qualità costruttiva, sia funzionale che estetica.

L'ubicazione e la costruzione degli impianti delle SRB, per quanto sopra enunciato, tiene in considerazione le specificità ambientali, con appropriate proposte tipologiche, o estetiche, comunque tali da consentire un loro inserimento ambientale meno invasivo possibile.

IL PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (PLITM)

Per la stesura del Piano comunale per l'ubicazione delle antenne radio-trasmittenti sul territorio, si è voluto utilizzare la tecnica dell'urbanistica, nello specifico lo "zoning.",

Con la sopra menzionata tecnica, si è inteso raggiungere un risultato generalizzato in termini di "uso" del suolo, e successivamente procedere con un'individuazione puntuale del "sito idoneo", collocato in un contesto più ampio, costituito da Zone omogenee, in cui si evidenzia la possibilità o l'impossibilità di effettuare interventi finalizzati alla realizzazione delle RSB, con le relative norme d'indirizzo, costituenti un

“percorso progettuale” da condividersi, alla fine, attraverso un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale ed i gestori del servizio.

Con il Piano si è inteso dare certezze su dove collocare le antenne in un ambito specifico e definito.

Contestualmente si sono date indicazioni sia in termini generali che specifici su come collocare le antenne SRB in un specifico sito e, contestualmente, quale ruolo paesaggistico attribuire a queste strutture tecnologiche.

LA CARTOGRAFIA

Le tavole di analisi sono state generate in ambiente GIS Intergraph GeoMedia.

La base cartografica è stata ricavata dai file originali della Carta Tecnica Regionale Numerica, creando un archivio Access unico, con propria struttura tematica e vestizione grafica aderente alla documentazione regionale, rappresentando il territorio, conformemente al PRGC, su base catastale.

La base cartografica è datata e risale all'edizione regionale 1999/2000.

L'impaginazione proposta per la scala 1:10.000 è quella ritenuta ottimale, considerando la dimensione e l'orientamento del territorio comunale.

La numerazione dei SITI e la classificazione in “REALIZZATI” / “DA REALIZZARE” è quella regionale, secondo le indicazioni di cui al catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi con potenza media fornita al sistema irradiante superiore ai 5 watt.

LOCALIZZAZIONI INCOMPATIBILI

Sulla base delle indicazioni della LR 28/04 il Piano assume quali localizzazioni incompatibili per la localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile, le aree ed immobili appartenenti alle categorie “sensibili”, indicate dall'art. 8 della Legge .

LE NORME DI ATTUAZIONE E LE PROCEDURE ATTUATIVE DEL PIANO

Le Norme di Attuazione del Piano, si possono suddividere in tre parti:

- la parte delle disposizioni generali, quella delle modalità attuative, ed in fine quella costituita dalle prescrizioni formali e paesaggistiche.

La prima parte riguarda le modalità attuative, le localizzazioni consentite e quelle vietate secondo principi generali di “zoning”, le localizzazioni incompatibili ai sensi della LR 28/04 e le aree su cui si propone di collocare gli impianti.

E' questa la parte più operativa delle Norme anche se, stante la particolare natura del presente Piano, la cogenza della norma non può risultare sempre evidente. Infatti l'operatività del Piano viene demandata ad ipotesi progettuali che andranno in una prima fase concordate attraverso un Protocollo di intesa o una lettera di intenti e successivamente verificate nella loro fattibilità effettiva in relazione alle problematiche ARPA e ASS e in una terza fase dovranno trovare riscontro in un sito disponibile ed idoneo.

Si tratta pertanto di un processo dall'esito incerto che non risulta opportuno ingessare a priori attraverso previsioni rigide. Gli strumenti attuativi della procedura indiretta sono anch'essi ipotizzati in forma aperta in quanto è possibile concordare e definire gli esiti progettuali attraverso varie modalità che possono assumere la forma più pratica a seconda dell'evolversi del processo decisionale.

Pertanto nell'art.10 si indicano quali modalità operative utili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano sia i Protocolli d'intesa che le convenzioni attuative. Infatti si potrà procedere alla sottoscrizione di un Protocollo d'intesa o lettera d'intenti per concordare, tra gestori e amministrazione, la soluzione o l'opzione idonea a risolvere una determinata situazione demandando all'attuazione previa convenzione attuativa quelle soluzioni che necessitino di garanzie fidejussorie o di assunzione di impegni subordinati da parte dei gestori.

Il PLITM potrà essere oggetto di un unico Protocollo d'intesa che affermi la condivisione da parte dei gestori delle indicazioni del Piano ovvero potrà essere oggetto di Protocolli limitati a singole situazioni, corrispondenti alle urgenze o disponibilità operative immediate dei gestori stessi.

- Parte terza - prescrizioni formali e paesaggistiche

Questa parte definisce i criteri paesaggistici generali e le indicazioni architettoniche per la collocazione dei nuovi impianti e per il restyling di quelli esistenti. Essa tratta della suddivisione del territorio comunale in unità di paesaggio dalle caratteristiche omogenee ed indica i criteri di intervento da assumere per ciascuna di

esse. Inoltre in questa parte sono definite le caratteristiche architettoniche da perseguire in relazione ai sostegni ed ai gruppi di trasmissioni e alle attrezzature ausiliarie degli impianti stessi.

AMBITI PER LA LOCALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Al fine di poter esaminare le problematiche del Piano in forma più precisa e dettagliata, limitativamente all'area di effettivo contesto si è ritenuto utile di attribuire le aree di ricerca e i siti puntuali, segnalati dai gestori, ad **ambiti di studio**, formando un fascicolo dedicato che costituisce parte integrante delle Norme di Attuazione, nel quale vengono fornite le planimetrie in scala 1:5.000 e i dati sullo stato di fatto e di progetto degli ambiti interessati.

Tali ambiti di studio sono intesi quali strumenti di raggruppamento, evidenziazione e gestione delle varie esigenze e risorse utili ad individuare la soluzione più appropriata e congruente nell'intorno considerato.

L'indicazione degli ambiti è pertanto una pura semplificazione operativa, non escludente di altre ipotesi, nè vincolante in termini di perimetri o di spazi interessati. Nelle successive evoluzioni del Piano tali ambiti potranno essere, o saranno, diversi in quanto riferiti ad altre esigenze o aree di ricerca o soluzioni operative.

Le ipotesi progettuali fornite sono state formulate con attenzione ad osservare i principi di equità ed imparzialità nei confronti dei gestori cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati.

LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEGLI IMPIANTI

Gli effetti del Piano non sono riferibili solo alle conseguenze immediate connesse alla localizzazione degli impianti, ma anche a possibili effetti di lungo termine legati all'evoluzione della tecnologia utilizzata.

Non si è in grado di prevedere tempi e modi dell'evoluzione di tale tecnologia; è tuttavia certamente prevedibile che ci si troverà nelle condizioni di considerare azioni di valorizzazione, riqualificazione o lo smantellamento degli impianti che oggi forniscono il servizio. La matrice che segue sintetizza le interazioni, certe o probabili, tra azioni di progetto e componenti ambientali indicate dal DPCM 27 dicembre 1988.

CONCLUSIONI

Le considerazioni e le valutazioni sopraesposte conducono a conclusioni coincidenti con le premesse generali indicate dalla LR 28/04 ed assunte dall'Amministrazione comunale nei vari passaggi pianificatori che hanno trattato l'argomento.

In sostanza, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, e prescindendo dalle problematiche connesse con il controllo dei campi elettromagnetici - problematiche che sono interamente gestite dall'ARPA le cui indicazioni vengono recepite dall'Amministrazione comunale - per ottenere un'effettiva minimizzazione dell'impatto urbanistico e paesaggistico determinato dalla infrastruttura oggetto del Piano di settore, è necessario:

- riportare l'attenzione al massimo contenimento del numero delle installazioni, favorendo il co-siting e l'utilizzo ottimizzato delle strutture verticali esistenti e compatibili;
- qualificare l'inserimento architettonico degli impianti attraverso una progettazione specializzata anche col ricorso, nei casi opportuni, al camuffamento delle stesse per contestualizzare la loro presenza con l'ambiente costruito o naturale.

Per quanto riguarda gli aspetti socio-economici, l'azione dell'Amministrazione deve improntarsi ad un atteggiamento di ascolto e di dialogo con le varie componenti coinvolte in queste problematiche, sviluppando azioni informative mirate al coinvolgimento responsabile di tutte le parti interessate senza sottovalutare le varie modalità di approccio e ponendo attenzione a fornire informazioni comprensibili al pubblico attraverso una semplificazione equilibrata delle stesse non semplicisticamente mirata alla negazione del rischio poichè tale atteggiamento potrebbe ridurre l'accettazione del messaggio.

Per quanto attiene all'aspetto urbanistico l'attenzione deve essere focalizzata non soltanto sul "dove" installare gli impianti ma, e sempre di più, soprattutto sul "come" realizzare tale infrastruttura per integrare l'aspetto innovativo della sua presenza con una azione di qualificazione urbanistica degli spazi interessati.

L'innovazione tecnologica è sicuramente anche un'occasione da cogliere per il rinnovamento urbano e deve essere anche un'occasione per dare alle categorie che si occupano del disegno della città e dei suoi spazi pubblici effettive possibilità di esercitarsi e misurarsi con le sfide della tecnologia e della funzionalità

COMUNE DI TAVAGNACCO

PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELLA L.R. 28/2004.

moderna altrimenti le nostre città finiranno per sprofondare nell'anonimato seriale degli interventi speculativi fatti di edilizia e di spazi senza identità e qualità.

IL RAPPORTO CON IL PRGC

Il presente Piano, in quanto “di settore”, si colloca come strumento gestionale “dedicato”, non contrapponendosi al PRGC, bensì integrandolo in completa autonomia, in termini di indicazioni sia territoriali che normative, avvalendosi di un sistema di norme autonomo, del tutto svincolato da quelle del PRGC, per consentire una gestione atta a migliorare la progettazione, indirizzando, in generale, gli interventi verso la qualificazione dell'ambiente.